Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - **Mercoledì, 5 agosto 1970** | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto presidenziale 13 *maggio* 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 23 *giugno* 1970
registro n. 16 *Difesa, foglio n.* 374

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Decreto luogotenenziale 3 dicembre 1916, registrato alla Corte dei conti il 26 dicembre 1916, registro n. 29 Guerra, foglio n 70 (Bollettino ufficiale 1916, dispensa 106, pagina 6575):

BORDONE Battista, da La Loggia (Torino), caporal maggiore.

Decreto luogotenenziale 31 dicembre 1916, registato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1917, registro n. 32 Guerra, foglio n. 1 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 4, pagina 355):

MAGGIO Giuseppe, da Marsala (Trapani), sottotenente.

Decreto luogotenenziale 10 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1917, registro n. 51 Guerra, foglio n. 70 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 44, pagina 3970):

CARTA Giovanni Vittorio, da Gadoni (Cagliari), sottotenente.

Le croci al valor militare sopracitate si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(7573)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1969, n. **1350.**

Istituzione di licei artistici autonomi dal 1° ottobre 1968.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Visto il regio decreto 29 giugno 1924, n. 1239, sugli orari e programmi di esame per i licei artistici e le accademie di belle arti;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214, che detta nuove disposizioni sull'ordinamento dell'istruzione artistica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, concernente lo ordinamento delle carriere e il trattamento economico del personale insegnante degli istituti d'istruzione elementare, secondaria e artistica;

Vista la legge 11 ottobre 1960, n. 1178, che istituisce il ruolo organico degli assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici;

Vista la legge 2 marzo 1963, n. 262, concernente l'ordinamento amministrativo e didattico delle accademie di belle arti e annessi licei artistici;

Vista la legge 31 ottobre 1966, n. 942, relativa al finanziamento del piano di sviluppo della scuola per il quinquennio 1966-70;

Visto il decreto interministeriale 1° settembre 1967, che stabilisce le cattedre, per le varie materie o gruppi di materie, dei licei artistici, le classi nelle quali il titolare è tenuto a insegnare e gli obblighi d'orario settimanale che ne derivano;

Considerato che dal 1° ottobre 1968 funzionano di fatto i licei artistici autonomi di Benevento, Bergamo, Busto Arsizio, Catanzaro, Cuneo, Frosinone, Latina, Roma, Salerno e Taranto;

Ritenuta la necessità di regolarizzare tale situazione di fatto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1968 sono istituiti licei artistici autonomi nelle seguenti sedi: Benevento, Bergamo, Busto Arsizio, Catanzaro, Cuneo, Frosinone, Latina, Roma, Salerno, Taranto.

Art. 2.

Il numero dei corsi, i posti di ruolo del personale insegnante ed assistente, gli insegnamenti da conferire per incarico, i posti di ruolo del personale amministrativo delle carriere di concetto ed esecutiva e del personale ausiliario sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1, nelle tabelle organiche *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto, firmate, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 3.

I contributi annui a carico dello Stato per il funzionamento degli istituti di cui all'art. 1 sono stabiliti nella misura indicata nella tabella *D* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.

Art. 4.

La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sugli stanziamenti degli appositi capitoli del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 febbraio 1969

SARAGAT

SULLO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 201. — CARUSO

TABELLA A

Tabella organica dei licei artistici autonomi di Catanzaro, Cuneo, Latina e Taranto

Numero dei corsi: 1 di I e di II sezione

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1) Personale insegnante			
Religione	—	1	—
Figura disegnata	2	—	Nelle classi I e II del corso o nelle classi III e IV di 1ª e 2ª sezione del corso
Ornato disegnato	2	—	Nelle classi I e II del corso o nelle classi III e IV di 1ª e 2ª sezione del corso
Figura e ornato modellato	1	1	Nelle classi III e IV del corso
Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura	1	1	Nelle classi I, II e III del corso
Anatomia artistica	—	1	—
Letteratura e storia	—	1	—
Storia dell'arte	—	1	—
Matematica e fisica	1	—	Nelle classi I, II, III e IV del corso
Storia naturale, chimica e geografia	—	1	—
2) Personale assistente			
Figura disegnata	2	—	—
Ornato disegnato	2	—	—
Figura e ornato modellato	1	—	—
Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura	1	—	—
3) Personale amministrativo			
Carriera di concetto	1	—	
Carriera esecutiva	4	—	
4) Personale ausiliario			
Bidelli	4	—	

N B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore settimanali inferiore alle 16, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 16 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

TABELLA *B*

Tabella organica dei licei artistici autonomi di Benevento, Bergamo, Busto Arsizio e Salerno

Numero dei corsi 2 { 1 di I e II sezione; 1 di II sezione }

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1) *Personale insegnante*			
Religione	—	1	—
Figura disegnata	3	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di 1ª e 2ª sezione di un corso
Ornato disegnato	3	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di 1ª e 2ª sezione di un corso
Figura e ornato modellato	3	—	Nelle classi III e IV di un corso o nella classe II dei due corsi
Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura	3	—	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV dei due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Letteratura e storia	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe dell'altro corso
Storia dell'arte	1	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi dell'altro corso
Matematica e fisica	2	—	Nelle classi I, II, III, IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	1	—	Nelle classi I, II e III dei due corsi
2) *Personale assistente*			
Figura disegnata	3	—	—
Ornato disegnato	3	—	—
Figura e ornato modellato	3	—	—
Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura	3	—	—
3) *Personale amministrativo*			
Carriera di concetto	1	—	
Carriera esecutiva	4	—	
4) *Personale ausiliario*			
Bidelli	6	—	

N.B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore settimanali inferiore alle 16, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 16 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

TABELLA C

Tabella organica dei licei artistici autonomi di Roma e Frosinone

Numero dei corsi: 4 { 1 di I e di II sezione; 3 di II sezione }

Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Cattedre o posti di ruolo	Posti da affidare per incarico	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo di insegnare
1) *Personale insegnante*			
Religione	—	1	—
Figura disegnata	6	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di 1ª e 2ª sezione di un corso o nelle classi III e IV di 2ª sezione di due corsi
Ornato disegnato	6	1	Nelle classi I e II di un corso o nelle classi III e IV di 1ª e 2ª sezione di un corso o nelle classi III e IV di 2ª sezione di due corsi
Figura e ornato modellato	6	—	Nelle classi III e IV di un corso o nella classe II di due corsi
Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura	6	—	Nelle classi I, II e III di un corso o nella classe IV di due corsi
Anatomia artistica	—	1	—
Letteratura e storia	3	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in una classe di altro corso
Storia dell'arte	2	1	Nelle classi I, II, III e IV di un corso e in tre classi di altro corso
Matematica e fisica	4	—	Nelle classi I, II, III e IV di ogni corso
Storia naturale, chimica e geografia	2	—	Nelle classi I, II e III di due corsi
2) *Personale assistente*			
Figura disegnata	6	—	—
Ornato disegnato	6	—	—
Figura e ornato modellato	6	—	—
Disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura	6	—	—
3) *Personale amministrativo*			
Carriera di concetto	1	—	
Carriera esecutiva	5	—	
4) *Personale ausiliario*			
Bidelli	8	—	

N.B. — Gli orari di cattedra, quando risultano costituiti da un numero di ore settimanali inferiore alle 16, debbono essere integrati da insegnamenti in classi collaterali fino al limite complessivo delle anzidette 16 ore

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

TABELLA *D*

Tabella dei contributi annui a carico dello Stato relativi ai licei artistici di Benevento, Bergamo, Busto Arsizio, Catanzaro, Cuneo, Frosinone, Latina, Roma, Salerno e Taranto.

Sede del liceo artistico	Importo del contributo annuo
—	—
Benevento	L. 500.000
Bergamo	» 500.000
Busto Arsizio	» 500.000
Catanzaro	» 500.000
Cuneo	» 500.000
Frosinone	» 1.000.000
Latina	» 500.000
Roma	» 1.000.000
Salerno	» 500.000
Taranto	» 500.000

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SULLO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1970, n. **562**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

« L'art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che le scuole in « Medicina generale », « Otorinolaringoiatria », « Oculistica », « Anestesiologia » mutano rispettivamente le denominazioni in quelle di « Medicina interna », « Otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale », « Clinica oculistica », « Anestesiologia e rianimazione ».

L'art. 136, relativo alla scuola in medicina generale che assume la denominazione di scuola di specializzazione in medicina interna; gli articoli da 140 a 142, relativi alla scuola in otorinolaringoiatria che muta la denominazione in quella di otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale; l'art. 144, relativo alla scuola in clinica oculistica; l'art. 148, relativo alla scuola in medicina legale e delle assicurazioni; gli articoli 151 e 152, relativi alla scuola in anestesiologia che assume la denominazione di scuola in anestesiologia e rianimazione; l'art. 153, relativo alla scuola in medicina del lavoro; l'art. 154, relativo alla scuola in urologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in medicina interna

Art. 136. — Durata: 5 anni. Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale: trenta iscritti).

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

Malattie infettive, distreattive e del sangue;
Istituzioni di terapia;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

2° *Anno*:

Malattie dell'apparato cardiovascolare;
Microbiologia e sierologia;
Chimica clinica;
Anatomia ed istologia patologica (biennale);
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

3° *Anno*:

Malattie dell'apparato digerente;
Malattie renali;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

4° *Anno*:

Malattie dell'apparato respiratorio;
Malattie del sistema nervoso;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

5° *Anno*:

Malattie del ricambio, malattie delle ghiandole endocrine;
Clinica medica generale e terapia medica (quinquennale).

Insegnamenti complementari:

Parassitologia medica;
Genetica medica;
Semeiotica dermatologica;
Semeiotica oculistica;
Semeiotica ginecologica;
Radiologia.

Scuola di specializzazione
in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 140. — La durata della scuola è di tre anni.

Art. 141. — Il numero massimo degli iscritti è di quattro per ogni anno di corso (totale: dodici iscritti).

Art. 142. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Anatomia;
Fisiologia;
Audiologia (biennale);
Semeiotica otorinolaringoiatrica;
Tecnica di laboratorio;
Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale);
Anatomia ed istologia patologica otorinolaringoiatrica.

2° *Anno*:

Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale);
Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Audiologia (biennale);
Otoneurologia;
Foniatria.

3° *Anno*:

Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (triennale);
Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
Chirurgia plastica;
Tracheobroncoscopia;
Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.

Scuola di specializzazione in clinica oculistica

Art. 144. — Durata: quattro anni. Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale: ventiquattro iscritti).

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

Anatomia e istologia dell'apparato oculare;
Nozioni di embriologia e genetica oculare;
Fisiologia dell'occhio e nozioni di biochimica dei tessuti e dei liquidi oculari;
Nozioni di ottica fisiologica, esame della rifrazione;
Microbiologia ed igiene oculare.

2° *Anno*:

Semeiotica oculare e mezzi di indagine dell'apparato oculare (biomicroscopia, oftalmologia, perimetria, campimetria, adottometria, senso cromatico, tonometria, tonografia, esami elettrofunzionali, radiologia);
Farmacologia oculare e terapia fisica;
Anatomia patologica oculare;
Patologia e clinica oculare (malattie delle palpebre, della congiuntiva, delle vie lacrimali, della cornea e della sclera).

3° *Anno*:

Patologia e clinica oculare (malattie dell'uvea, della retina, del nervo e delle vie ottiche, dell'occhio nella sua totalità e dell'orbita, glaucoma);
Anomalie e patologia della motilità oculare e della visione binoculare;
Ortottica e pleottica;
Affezioni otorinolaringoiatriche e occhio;
Tecnica operatoria (1ª parte).

4° *Anno*:

Neuroftalmologia;
Malattie oculari in rapporto ad affezioni generali;
Malattie professionali;
Infortunistica e medicina legale oculare;
Tecnica operatoria (2ª parte).

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni

Art. 148. — Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per anno (totale: trenta iscritti).

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

Medicina legale generale;
Elementi di diritto pubblico e privato;
Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
Traumatologia medico-legale;
Semeiotica medico-legale.

2° *Anno*:

Medicina legale penalistica;
Deontologia medica;
Neuropsichiatria medico-legale;
Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
Indagini di sopralluogo;
Identificazione personale.

3° *Anno*:

Medicina legale civilistica e canonistica;
Tossicologia medico-legale;
Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
Ostetricia e ginecologia forensi;
Elementi di legislazione del lavoro;
Elementi di medicina del lavoro;
Medicina delle assicurazioni;
Medicina legale militare e pensionistica civile.

Scuola di specializzazione in anestesiologia e rianimazione

Art. 151. — Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per ogni anno di corso (totale: trenta iscritti).

Art. 152. — Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

Anatomia, biochimica, farmacologia;
Fisica, fisiologia applicata alla anestesiologia e rianimazione;
Anestesiologia;
Tecniche chirurgiche di interesse anestesiologico;
Aspetti medico-legali dell'anestesia e della rianimazione.

2° *Anno*:

Anestesiologia;
Terapia antalgica;
Rianimazione.

3° *Anno*:

Rianimazione;
Tecniche speciali di anestesia e rianimazione;
Indagini diagnostiche attinenti alla specialità.

Scuola di specializzazione in medicina del lavoro

Art. 153. — Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: dieci per anno (totale: trenta iscritti).

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro.

2° *Anno*:

Fisiologia del lavoro ed ergonomia;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Patologia e clinica del lavoro;
Psicologia del lavoro;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Infortunistica e pronto soccorso;
Biometria e statistica sanitaria;
Medicina preventiva dei lavoratori.

3° *Anno*:

Patologia e clinica del lavoro;
Tecnologia ed igiene del lavoro;
Infortunistica e pronto soccorso;
Medicina legale e delle assicurazioni;
Medicina preventiva dei lavoratori;
Radiologia e medicina nucleare;
Tossicologia industriale e diagnostica di laboratorio;
Dermatologia professionale.

Scuola di specializzazione in urologia

Art. 154. — Durata: tre anni. Numero massimo di iscritti: sei per anno (totale: diciotto iscritti).

1° *Anno*:

Anatomia descrittiva e topografica dell'apparato uro-genitale;
Fisiologia dell'apparato uro-genitale;
Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
Nefropatie mediche;
Semeiotica dell'apparato uro-genitale (funzionale e di laboratorio);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
Batteriologia in urologia;
Farmacoterapia delle affezioni uro-genitali.

2° *Anno*:

Patologia dell'apparato urinario e genitale maschile;
Clinica urologica;
Patologia genitale femminile di interesse urologico;
Nefrologia chirurgica;
Anatomia ed istologia patologica dell'apparato urogenitale;
Semeiotica dell'apparato urogenitale (funzionale e di laboratorio);
Tecniche strumentali e semeiologia endoscopica;
Anatomia chirurgica dell'apparato uro-genitale;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Le affezioni cutanee e veneree nei riguardi della urologia;
La anestesiologia ed il trattamento pre e postoperatorio del malato urologico.

3° *Anno*:

Clinica urologica;
Patologia e clinica urologica infantile;
Radiologia dell'apparato urinario e genitale;
Tecniche operatorie sull'apparato urinario e genitale;
Urologia ginecologica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1970

SARAGAT

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 203. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1970, n. **563.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civico », con sede in Spello.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia, in data 22 maggio 1970, con il quale l'« Ospedale civico » di Spello, è stato classificato « ora per allora » infermeria ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Perugia in data 12 marzo 1970 con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale civico » » di Spello non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 25 gennaio 1868, e successive modificazioni.

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale civico », con sede in Spello (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto del consiglio provinciale di Perugia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Spello;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 25 gennaio 1868 e modificato con regio decreto 27 marzo 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 209. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 1970, n. **564**.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, n. 218, concernente l'ospedale « S. Maria dei Battuti » di Treviso.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 4 febbraio 1969, n. 218, con il quale l'ospedale « S. Maria dei Battuti », di Treviso, è stato dichiarato ente ospedaliero;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 16 aprile 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Santa Maria dei Battuti » di Treviso, è stato classificato ospedale generale regionale ai sensi degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che, ai sensi dell'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, il consiglio di amministrazione degli enti ospedalieri dai quali dipende almeno un ospedale regionale presenta una composizione differente da quella degli enti ospedalieri che comprendono almeno un ospedale provinciale;

Considerato che occorre procedere alla modifica del proprio decreto 4 febbraio 1969, n. 218, per la parte che indica la composizione del consiglio di amministrazione dell'ospedale « S. Maria dei Battuti » di Treviso;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1969, n. 218, con il quale l'ospedale « S. Maria dei Battuti » di Treviso, è stato dichiarato ente ospedaliero, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

sei membri eletti dal consiglio provinciale di Treviso;

un membro eletto dal consiglio comunale di Treviso;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1965, registro n. 34 Interno, foglio n. 136 ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1970
Atti del Governo, registro n. 236, *foglio n.* 208. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 maggio 1970.

Dimissioni dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 agosto 1948, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 221, con il quale il sig. Tomaso Olivari fu nominato, tra gli altri, agente di cambio presso la borsa valori di Genova;

Vista la dichiarazione in data 12 febbraio 1970, con la quale il sig. Tomaso Olivari ha rassegnato le dimissioni dalla carica di agente di cambio con decorrenza dal 17 febbraio 1970;

Visti i pareri favorevoli espressi, per l'accoglimento delle dimissioni sopracitate, dall'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della borsa valori di Genova, dal comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla deputazione della borsa medesima;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

A decorrere dal 17 febbraio 1970, sono accettate le dimissioni rassegnate dal sig. Tomaso Olivari dalla carica di agente di cambio presso la borsa valori di Genova.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1970

SARAGAT

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1970
Registro n. 21 *Tesoro, foglio n.* 63

(7407)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1970.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1960, n. 531, ed in particolare gli articoli 7 e 8 dello statuto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 2 aprile 1969, con il quale sono stati nominati, per la durata di un triennio, gli organi di amministrazione e di controllo della cassa anzidetta;

Vista la nota n. 407/293/mc del 12 maggio 1970, con la quale la cassa ha comunicato che il consigliere dottor Ferdinando Guidi di Bagno è stato nominato direttore generale della cassa stessa con deliberazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 10 dello statuto, e che conseguentemente, in sostituzione del dottor Guidi di Bagno, l'assemblea dei soci nell'adunanza del 9 maggio 1970 ha designato quale consigliere il dottor Mario Federici, come risulta dal verbale delle operazioni elettorali rimesso dall'ente con la nota medesima;

Ritenuto di procedere alla anzidetta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Mario Federici è nominato membro del consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici in sostituzione del dott. Ferdinando Guidi di Bagno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(7457)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1970.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale Balsamo Efion della ditta Sobel farmaceutici, con sede in Milano (Decreto di revoca n. 4199/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 novembre 1961, con il quale venne registrata al n. 2049 la specialità medicinale denominata Balsamo Efion (tubo pomata da g 40), a nome della ditta Sobel farmaceutici, con sede in Milano, via Mameli n. 40, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta Promed farmaceutici, sita in Milano, via XXII marzo n. 43;

Considerato che al controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio la composizione della specialità è risultata non corrispondente al dichiarato in quanto la quantità di salicilato di metile contenuta nei prodotti esaminati è risultata inferiore del 67,5 %;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Balsamo Efion (tubo pomata da g 40), registrata al n. 2049 con decreto in data 6 novembre 1961, a nome della ditta Sobel farmaceutici, con sede in Milano, via Mameli n. 40.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7636)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1970.

Proroga dei termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari siti nel palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1970 con il quale, in considerazione della impossibilità o irregolarità di funzionamento dei singoli uffici giudiziari, con sede nel palazzo di giustizia in Roma, piazza Cavour, dichiarato inagibile dal provveditorato alle opere pubbliche con nota del 20 aprile 1970, si è fatto riserva di prorogare i termini di decadenza per il compimento degli atti presso gli stessi uffici e a mezzo del personale ai medesimi addetto;

Ritenuto che a fare capo dal 4 agosto 1970, la corte di appello civile e penale, la corte di assise di primo e secondo grado, il tribunale penale, in esso compreso l'ufficio di istruzione, il tribunale civile, limitatamente agli uffici dei provvedimenti speciali, stampa, commerciale, alienati, fallimentare ed esecuzioni immobiliari, la procura della Repubblica e l'ufficio unico esecuzioni e protesti della corte di appello, hanno ripreso la regolare attività;

Che ancora non è possibile determinare il preciso periodo di tempo del mancato o irregolare funzionamento degli altri uffici giudiziari con sede nel medesimo palazzo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari;

Ritenuta l'eccezionalità del sopraindicato evento;

Decreta:

In conseguenza del mancato o irregolare funzionamento degli uffici giudiziari, siti nel palazzo di giustizia di Roma, piazza Cavour, che si è verificato per effetto della dichiarazione di inagibilità del palazzo anzidetto, i termini di decadenza per il compimento di atti presso la corte di appello civile e penale, la corte di assise di primo e secondo grado, il tribunale penale, in esso compreso l'ufficio di istruzione, il tribunale civile, limitatamente agli uffici dei provvedimenti speciali, stampa, commerciale, alienati, fallimentare ed esecuzioni immobiliari, la procura della Repubblica e l'ufficio unico esecuzioni e protesti della corte di appello, o a mezzo di personale addettovi, scadenti durante il periodo dal 20 aprile al 4 agosto 1970, o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di 15 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1970

Il Ministro: REALE

(7841)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Edilizia moderna Avellino E.M.A. », con sede in Avellino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 luglio 1970, la gestione commissariale della società cooperativa «Edilizia moderna Avellino E.M.A.», con sede in Avellino, è stata prorogata fino al 31 dicembre 1970.

(7317)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 luglio 1970, la gestione commissariale della società cooperativa « Orazio Vetrani », con sede in Roma, è stata prorogata fino al 31 luglio 1970.

(7318)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe », con sede in Cisterna d'Asti, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 luglio 1970, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa « Cantina sociale di Cisterna d'Asti e zone limitrofe» con sede in Cisterna d'Asti (Asti), costituita in data 24 gennaio 1958 per atto del notaio dott. Achille Serra.

Dalla data del decreto il geom. Bruno Curletto è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società, per un periodo di sei mesi.

(7319)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 10 luglio 1970, la gestione straordinaria della società cooperativa edilizia « K 100», con sede in Roma, è stata prorogata fino al 30 ottobre 1970.

(7320)

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Cooperativa del popolo », con sede in S. Eufemia d'Aspromonte

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 luglio 1970 la società cooperativa di consumo « Cooperativa del popolo », con sede in S. Eufemia d'Aspromonte (Reggio Calabria), costituita per rogito Marazzita in data 18 dicembre 1949, rep. 3482, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Giacomo Siracusa.

(7323)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « E.D. I.L.C.O. - Cooperativa edile lavoratori Stella S. Giovanni », con sede in Stella S. Giovanni.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 9 luglio 1970 il dott. Francesco Traversa è stato nominato liquidatore della società cooperativa « E.D.I.L.C.O. - Cooperativa edile lavoratori Stella S. Giovanni », con sede in Stella S. Giovanni (Savona), costituita per rogito Bordone in data 17 aprile 1946, in sostituzione del sig. Giuseppe Delfino, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(7324)

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa « Belvedere », per l'estrazione e la lavorazione del granito di Valmasino, con sede in S. Martino Valmasino.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 luglio 1970 il dott. Carmelo Russo è stato nominato liquidatore della società cooperativa « Belvedere », per l'estrazione e la lavorazione del granito di Valmasino, con sede in S. Martino Valmasino (Sondrio), costituita per rogito Moroni in data 30 marzo 1958, in sostituzione del sig. Stanislao Tarca, ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.

(7436)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli, è vacante la prima cattedra di clinica medica generale e terapia medica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7642)

Vacanza della prima cattedra di letteratura italiana presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Bari, è vacante la prima cattedra di letteratura italiana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7643)

Vacanza della seconda cattedra di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la seconda cattedra di storia romana (con esercitazioni di epigrafia romana), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7644)

Vacanza della cattedra di dottrina generale del processo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di dottrina generale del processo, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7645)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione al laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bergamo ad eseguire analisi particolareggiate chimica e chimico-fisica di acque minerali.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 1109 del 15 luglio 1970, il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Bergamo, è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali, per la parte chimica e chimico-fisica.

(7283)

Autorizzazione al laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Caserta ad eseguire analisi particolareggiate chimica e chimico-fisica di acque minerali.

Con decreto del Ministro per la sanità n. 1110 del 15 luglio 1970, il laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Caserta, è autorizzato ad eseguire analisi particolareggiate sulle acque minerali, per la parte chimica e chimico-fisica.

(7285)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Santafiora »

Con decreto n. 1108 del 15 luglio 1970 la ditta Paci Antonio, con domicilio in Monte San Savino, provincia di Arezzo, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale nazionale denominata Santafiora, che sgorga dalla sorgente omonima in territorio del comune di Monte San Savino (Arezzo), in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con i decreti ministeriali n. 841 del 20 luglio 1965 e n. 882 del 28 settembre 1966, che saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, colore, disegno, caratteri e diciture a quelle autorizzate con i sopracitati decreti.

E' altresì autorizzata ad aggiornare, in fondo al riquadro centrale delle suddette etichette, la ragione sociale.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con i suddetti decreti ministeriali n. 841 e n. 882.

(7149)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Orta di Atella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Orta di Atella (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.724.220, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7614)

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Potenza Picena (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 92.223.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7618)

Autorizzazione al comune di Pessina Cremonese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Pessina Cremonese (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.506.955, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7615)

Autorizzazione al comune di Piana di Caiazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Piana di Caiazzo (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.512.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7616)

Autorizzazione al comune di Pignataro Maggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Pignataro Maggiore (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.795.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7617)

Autorizzazione al comune di Procida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Procida (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.305.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7619)

Autorizzazione al comune di San Pietro Infine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di San Pietro Infine (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.968.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7620)

Autorizzazione al comune di Soncino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Soncino (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.239.115, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7621)

Autorizzazione al comune di Soresina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Soresina (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 112.847.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7622)

Autorizzazione al comune di Tora e Piccilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Tora e Piccilli (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.113.055, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7623)

Autorizzazione al comune di Bolognetta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Bolognetta (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.621.756, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7500)

Autorizzazione al comune di Bolsena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Bolsena (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.145.165, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7501)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Bomporto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.337.040, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7502)

Autorizzazione al comune di Bosnasco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Bosnasco (Pavia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.490.740, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7503)

Autorizzazione al comune di Cadelbosco di Sopra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.027.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7504)

Autorizzazione al comune di Campagna Lupia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Campagna Lupia (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.518.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7505)

Autorizzazione al comune di Cannara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Cannara (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7506)

Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Carassai (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.685.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7507)

Autorizzazione al comune di Castellina Marittima ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Castellina Marittima (Pisa) viee autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.938.015, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7508)

Autorizzazione al comune di Castelviscardo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 24 luglio 1970, il comune di Castelviscardo (Terni) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.539.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7509)

Autorizzazione al comune di Cerreto Guidi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Cerreto Guidi (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.173.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7510)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Cervaro (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.362.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7511)

Autorizzazione al comune di Chitignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Chitignano (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.858.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7512)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 25 luglio 1970, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 58.580.405, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7513)

Autorizzazione al comune di Vergemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Vergemoli (Lucca) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.728.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7625)

Autorizzazione al comune di Valle di Maddaloni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 23 luglio 1970, il comune di Valle di Maddaloni (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.605.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7624)

Autorizzazione al comune di Villa Castelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 22 luglio 1970, il comune di Villa Castelli (Brindisi) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.874.159, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(7626)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1970, il comune di Serra de' Conti (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 41.449.790, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pag. 4238 della *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 1° luglio 1970.

(7627)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 145

Corso dei cambi del 4 agosto 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629,10	629,12	629,14	629,10	630 —	629,10	629,10	629,10	629,10	629,10
Dollaro canadese	612,50	612,60	612,90	613 —	612 —	612,50	612,90	613 —	612,50	612,75
Franco svizzero	146,15	146,25	146,30	146,26	146,10	146,15	146,23	146,26	146,15	146,25
Corona danese	83,85	83,85	83,88	83,835	83,85	83,85	83,835	83,835	83,85	83,85
Corona norvegese	88,08	88,08	88,08	88,075	88,20	88,08	88,07	88,075	88,08	88,10
Corona svedese	121,42	121,40	121,49	121,52	121,30	121,42	121,51	121,52	121,42	121,40
Fiorino olandese	174,71	174,73	174,80	174,75	174,60	174,70	174,735	174,75	174,71	174,62
Franco belga	12,67	12,675	12,68	12,6755	12,67	12,67	12,6765	12,6755	12,67	12,675
Franco francese	113,98	113,98	114 —	113,975	114 —	113,98	113,97	113,975	113,98	113,97
Lira sterlina	1504,20	1503,95	1504,20	1503,95	1503,50	1504,20	1504,10	1503,95	1504,20	1504 —
Marco germanico	173,28	173,28	173,35	173,285	173,30	173,28	173,265	173,285	173,28	173,28
Scellino austriaco	24,37	24,38	24,38	24,375	24,35	24,37	24,375	24,375	24,37	24,38
Escudo portoghese	21,98	21,98	22 —	21,985	22 —	21,98	21,99	21,985	21,98	21,98
Peseta spagnola	9,04	9,04	9,045	9,042	9 —	9,04	9,04	9,042	9,04	9,04

Media dei titoli del 4 agosto 1970

Rendita 5 % 1935	93,075
Redimibile 3,50 % 1934	97,375
» 3,50 % (Ricostruzione)	74,475
» 5 % (Ricostruzione)	82,60
» 5 % (Riforma fondiaria)	77,90
» 5 % (Città di Trieste)	76,775
» 5 % (Beni esteri)	74,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,60
» 5,50 % » » 1968-83	81,70
» 5,50 % » » 1969-84	88,25
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,375
» 5 % (» 1° aprile 1973)	92,125
» 5 % (» 1° aprile 1974)	89,95
» 5 % (» 1° aprile 1975)	89,725
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,725
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	89,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	96,10

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 4 agosto 1970

Dollaro USA	629,10
Dollaro canadese	612,95
Franco svizzero	146,245
Corona danese	83,835
Corona norvegese	88,072
Corona svedese	121,515
Fiorino olandese	174,742
Franco belga	12,676
Franco francese	113,972
Lira sterlina	1504,025
Marco germanico	173,275
Scellino austriaco	24,375
Escudo portoghese	21,987
Peseta spagnola	9,041

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, che approva il regolamento del personale del genio civile, e successive estensioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 1° febbraio 1932, n. 401, che detta norme sugli esami di ammissione ai posti di aiuto assistente del genio civile;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 698;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Considerato che alla data odierna nel ruolo degli assistenti della carriera esecutiva, vi sono settantadue vacanze;

Che trenta di tali vacanze devono essere accantonate a favore delle categorie di riservatari nella misura di ventitre per quella degli invalidi del lavoro e di sette per quelle dei sordomuti;

Ritenuto che dei restanti quarantadue posti l'amministrazione intende, per ora, metterne a concorso solamente quattordici;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva, da assegnare presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

L'amministrazione si riserva di avvalersi della facoltà di cui all'art. 8 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) possesso di uno dei seguenti titoli di studio, con esclusione dei titoli equipollenti:

a) licenza di scuola media di primo grado;

b) diploma di computista commerciale;

c) licenza di scuola ginnasiale o tecnica o di arti e mestieri secondo i vecchi ordinamenti scolastici;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le deroghe previste dalla vigente legislazione ed elencate nell'allegato n. 3;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti presso una pubblica amministrazione, ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio allo accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione e forma delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui all'allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare che intende concorrere per l'assegnazione dei posti vacanti presso gli uffici del genio civile ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino e dovrà, inoltre, dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, in caso di superamento del limite di età di anni 32, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando quando del caso, le eventuali condanne riportate anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

f) il titolo di studio posseduto, l'istituto che lo ha rilasciato, nonchè l'anno in cui il titolo stesso è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) la propria residenza attuale. nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

i) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione o di revoca o di dispensa o di decadenza ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

l) l'indirizzo al quale chiede gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

m) l'impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate o non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva, tuttavia, di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso sarà composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Torino e consteranno di due prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte, almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti per decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare a pena di decadenza, nel termine di giorni venti decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio ed assimilati, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se lo aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima) certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di qualifica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2), 4), 5), 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova, e ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova, un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo, della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e successive integrazioni e modifiche oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio

Per ciò che non è contenuto nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1970
Registro n. 13, foglio n. 186

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Sono oggetto delle prove scritte le seguenti materie:

1) compilazione di rapporti informativi sui lavori in corso di esecuzione;

2) nozioni di aritmetica e geometria elementare piana e solida. Misurazione di lavori e provviste;

3) disegno lineare planimetrico ed altimetrico - Piani quotati ed a curve di livello.

Sono oggetto delle prove orali oltre le materie di cui ai numeri 2) e 3) anche le seguenti:

4) compilazione del giornale dei lavori, del libretto delle misure, di liste settimanali;

5) nozioni dei materiali da costruzioni, naturali ed artificiali ed impiego dei medesimi;

6) nozioni sul modo di esecuzione dei lavori di terra, di muratura (in pietrame, in mattoni, in cemento armato), in legno, in ferro e delle opere di finimento dei fabbricati;

7) diritti e doveri dell'impiegato;

8) nozioni elementari sull'ordinamento dell'Amministrazione dei lavori pubblici;

9) nozioni elementari di statistica.

Prova pratica: dattilografia.

Roma, addì 16 giugno 1970

Il Ministro: LAURICELLA

ALLEGATO 2

(Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo)

Al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª - ROMA

Il sottoscritto . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . residente in . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . (1) chiede di essere ammesso al concorso pubblico per esami a quattordici posti di assistente in prova del genio civile per uffici ricadenti nella giurisdizione del provveditorato alle opere pubbliche di Torino.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 4 del bando perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (3);

c) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (4);

d) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . . . . in data . . . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente . . . . . (5);

f) di essere attualmente alle dipendenze del Ministero . . . . . con la qualifica di . . . . . . presso il quale è stato assunto il . . . . . (oppure: di non essere alle dipendenze di alcuna amministrazione statale);

g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione (6) e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

h) di impegnarsi in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza.

Data . . . . .

Firma . . . . . . (7)
(autenticata)

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . . . .

---

(1) Nel caso in cui sia avvenuto, da meno di un anno, il cambio di residenza, indicare la precedente residenza.

(2) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato, alla data di scadenza del termine per la

presentazione delle domande, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti di cui all'art. 4 del bando, che danno titolo alla elevazione del suddetto limite di età.

(3) In caso contrario indicare i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste elettorali.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziario), la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il . . .; di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva; di non aver prestato servizio militare perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) In caso contrario indicare le cause della destituzione o della dispensa.

(7) La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio. Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono. La autentica del notaio o del segretario comunale non è soggetta a legalizzazione.

ALLEGATO 3

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'art. 2 è elevato:

1) di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23 convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1);

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se successivamente sia intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena, ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, nonchè dell'art. 4 della legge medesima, integrato con legge 28 novembre 1957, n. 1143 e con legge 6 dicembre 1960, n. 1556;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7;

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica nei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, numero 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1678; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212; decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385;

e) per il personale della Marina addetto per almeno tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1949, n. 170);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948. n. 241);

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

i) per i profughi dell'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

l) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31;

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i quali si trovino in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dal territorio nazionale colpito dalla guerra, i quali si trovano in stato di bisogno (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per le altre categorie di profughi cui le vigenti disposizioni estendono il presente beneficio;

p) per il personale militare che per conto dell'O.N.U. abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento (legge 11 dicembre 1962, n. 1746);

3) a trentanove anni:

a) per i decorati al valor militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17; regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5 e testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 art. 2, n. 2);

5) a quarantacinque anni, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il beneficio si applica per un quinquennio dalla cessazione del rapporto d'impiego;

6) a cinquantacinque anni, per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7) nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1; decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; art. 9);

b) per i mutilati ed invalidi della guerra di liberazione condotta in formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

c) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 - legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9 e legge 5 marzo 1963, n. 367, art. 7);

d) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

e) per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, n. 142, art. 18);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660) limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

g) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6, decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1955, n. 1550);

h) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, art. 5);

i) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate organizzate da esse, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

l) per i mutilati o invalidi della sedicente repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

m) per i mutilati ed invalidi in conseguenza di deportazione o internamento ad opera del nemico (art. 2 legge 14 marzo 1961, n. 130);

n) per gli appartenenti ad ogni altra categoria assimilata ai mutilati e invalidi di guerra, a norma delle vigenti disposizioni: non sono ammessi al beneficio gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa; nonchè gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4) e 10) della categoria 9ª e da 3) a 6) della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa; nonchè infine, gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, eccettuati quelli di cui alle voci da 4) a 10) della tabella stessa;

7) a 55 anni per i mutilati e gli invalidi del lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851) con esclusione delle categorie contemplate dall'art. 11 della legge medesima);

8) a 55 anni per gli orfani di guerra e gli orfani dei caduti per causa di servizio (legge 15 novembre 1965, n. 1288, art. 6); nonchè per gli orfani dei caduti sul lavoro (legge 14 ottobre 1966, n. 851);

9) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178);

10) per gli assistenti ordinari di università o di istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Per gli assistenti straordinari volontari od incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università o istituto di istruzione universitaria (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 maggio 1948, n. 1172, art. 17, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3), 9) e 10) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

11) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che siano impiegati statali di ruolo o operai permanenti dello Stato;

b) per i candidati che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, e che siano cessati dal servizio, a domanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, art. 4).

ALLEGATO 4

Titoli di preferenza e precedenza

Titoli validi ai fini dell'attribuzione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni sono:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

2) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467 nonchè i mutilati e gli invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298) dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

3) per i mutilati e gli invalidi per servizio, libretto di pensione privilegiata ordinaria o l'estratto del medesimo; oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il documento istituito col decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*);

4) per gli ex combattenti, i partigiani combattenti e per i reduci dalla prigionia: oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, anche la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo;

5) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento; apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

6) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137; una attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza in carta bollata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

7) per i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885: l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata;

8) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale: copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in bollo;

9) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali, di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-18 nonchè i figli dei mutilati ed invalidi di cui al precedente n. 2) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

11) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la categoria;

12) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nel precedente n. 9) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288, l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione in carta da bollo, dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

13) per i coniugati ed i vedovi con prole: lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante per i capi di famiglia numerosa che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i caduti in guerra;

14) per i candidati che appartengono al personale civile non di ruolo: un certificato su carta bollata rilasciato dalla amministrazione dalla quale dipendono;

15) per i mutilati e invalidi di cui alla legge 5 ottobre 1962 n. 1539, il documento di iscrizione nel ruolo dei mutilati e invalidi civili formato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

16) per i mutilati e gli invalidi del lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, il documento di iscrizione sul rispettivo elenco presso le sezioni provinciali della relativa associazione nazionale.

(7388)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura del posto vacante di maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 707, recante norme sull'ordinamento della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e sul reclutamento, stato ed avanzamento del personale appartenente al complesso musicale;

Vista la legge 3 aprile 1958, n. 460, integrata e modificata dalla legge 13 luglio 1965, n. 845, concernente lo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Considerato che è in atto vacante il posto di maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e che, per esigenze funzionali del complesso musicale, occorre provvedere alla copertura del posto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura del posto vacante di maresciallo di 1ª classe carica speciale vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver conseguito presso un conservatorio statale, od altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma per uno degli strumenti a fiato compresi nella prima parte secondo la ripartizione di cui alla tabella *B* allegata alla legge 5 giugno 1965, n. 707;

b) aver compiuto gli anni 25 e non superato gli anni 35 alla data del 31 dicembre 1970, salva l'elevazione di 5 anni prevista dalle disposizioni di legge relative agli ex combattenti e categorie equiparate; il limite massimo di età è altresì elevato di 5 anni per i militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia e dal limite stesso si prescinde per gli appartenenti ai ruoli della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle bande delle altre forze armate;

c) avere statura non inferiore a m. 1,62; si prescinde dal requisito della statura per gli appartenenti ai ruoli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza o di altra forza armata;

d) essere in possesso degli altri requisiti prescritti per lo arruolamento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ad eccezione dello stato di celibe o vedovo senza prole (cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; essere di costituzione fisica sana e robusta ed esente da imperfezioni o difetti; aver tenuto buona condotta e non essere stati espulsi da forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati nè destituiti da pubblici uffici; appartenere a famiglie di buona reputazione, i cui componenti siano esenti da tare ereditarie, psichiche o fisiche; non aver subito condanne penali per delitti dolosi; non essere stati riformati da una delle forze armate, nè rinviati da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni nel tempo).

Art. 3.

Le domande di ammissione, redatte su carta bollata e sottoscritte dai concorrenti, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia e dovranno essere presentate o fatte pervenire alle prefetture delle rispettive provincie di residenza entro il termine perentorio di giorni 60 (sessanta) dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti residenti all'estero potranno nel termine suddetto presentare la domanda alla competente autorità diplomatica o consolare.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o dal notaio, cancelliere, segretario comunale, o da altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante del reparto dal quale dipendono.

La data di presentazione delle domande deve risultare dal bollo a data apposto dalle prefetture.

Art. 4.

Il concorrente dovrà indicare nella domanda:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il titolo di studio;

f) distretto militare e corpo di appartenenza;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) indirizzo. Ogni variazione dell'indirizzo che venga a verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere comunicato al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

i) stato civile con generalità complete, se coniugato, della consorte ed indirizzo della di lei famiglia di origine. Ogni variazione dello stato civile che venisse a verificarsi durante l'esple-

tamento del concorso dovrà essere tempestivamente comunicato al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia.

Art. 5.

Il giudizio sull'ammissione dei candidati al concorso è espresso dalla commissione di avanzamento di cui all'art. 112 della legge 3 aprile 1958, n. 460.

Art. 6.

Gli esami consistono in sei prove da svolgersi nel seguente ordine, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

prova pratica consistente nella esecuzione con strumento per posti della prima parte di un pezzo di concerto preparato e scelto dal candidato, con o senza accompagnamento di pianoforte, di un pezzo, a prima vista, scelto dalla commissione e di uno o più brani, del pari scelti dalla commissione, nell'insieme della banda;

prova scritta consistente nell'armonizzazione a quattro parti per pianoforte di un basso dato, nel tempo massimo di otto ore;

prova scritta consistente nella riduzione per banda di un brano di musica scelto dalla commissione, scritto originariamente per pianoforte, nel tempo massimo di dodici ore;

prova scritta consistente nella riduzione per banda di un brano di musica scelto dalla commissione, scritto originariamente per orchestra, nel tempo massimo di dodici ore;

prova orale vertente su nozioni relative agli strumenti che compongono la banda ed all'impiego di essi;

prova pratica di concertazione e direzione, con la banda di un pezzo scelto dalla commissione e consegnato al candidato due ore prima dell'esecuzione.

Art. 7.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale ed alle prove pratiche, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Art. 8.

Il punto finale di merito degli esami di cui all'art. 6 è dato dalla media dei punti espressi in cinquantesimi attribuiti a ciascuna delle sei prove previste dall'articolo medesimo.

E' giudicato idoneo il candidato che abbia riportato una media di almeno 35/50 e non meno di 30/50 in ciascuna prova.

La graduatoria, formata in base al punto finale di merito attribuito, sarà approvata con decreto ministeriale.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato le prove d'esame dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia, entro il perentorio termine di dieci giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della comunicazione della riportata idoneità, i documenti comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dalle disposizioni di legge in vigore.

Art. 10.

Il candidato che nella graduatoria si classifichi al primo posto, sarà invitato a far pervenire direttamente al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione forze armate di polizia, entro trenta giorni dalla notifica dei risultati del concorso, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano titolo alla elevazione del limite di età ai sensi dell'art. 2, lettera *b*), del presente bando, devono produrre la relativa documentazione nel termine suindicato;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

e) certificato dal quale risulti la posizione del candidato nei riguardi degli obblighi militari;

f) copia integrale dello stato di servizio o del foglio matricolare per i militari;

g) copia integrale dello stato matricolare per i dipendenti civili dello Stato.

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Se il candidato vincitore riveste la qualifica di ufficiale, sottufficiale o di impiegato dello Stato sarà dispensato dal produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

Art. 11.

Il vincitore del concorso sarà nominato maresciallo di prima classe carica speciale vice direttore della banda musicale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e verrà inquadrato nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo suddetto.

Art. 12.

Con successivo decreto ministeriale sarà provveduto alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso e saranno stabilite le date delle prove scritte, orali e pratiche.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1970

p. *Il Ministro*: MARIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *luglio* 1970
Registro n. 19 *Interno, foglio n.* 242

(7743)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nuova composizione della commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E LA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1970, registro n. 5, foglio n. 213, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, bandito con decreto ministeriale 15 marzo 1969;

Considerato che il dott. Roberto Martinelli ed il professor Manlio Nuzzo, rispettivamente presidente e componente della commissione esaminatrice suddetta, per sopravvenuti impedimenti, non possono partecipare alle operazioni di esame, per cui si rende necessario provvedere alla loro sostituzione, modificando di conseguenza la composizione della commissione stessa;

Decreta:

La composizione della commissione esaminatrice del concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo di ragioneria della carriera di concetto dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, nominata con decreto ministeriale 1° dicembre 1969, è modificata come appresso:

Presidente:

Valenti dott. Luigi, ispettore generale nell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Componenti:

Soldano dott. Luigi, ispettore generale nell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Solarino dott. Alfredo, ispettore generale nell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Zaccagnini prof. Mario, ordinario di diritto nell'istituto tecnico « Valadier » di Roma;

Petrera prof. Paolino, ordinario di ragioneria nell'istituto tecnico « G. da Verrazzano » di Roma.

Componente aggiunto:

Del Priora Bologna prof.ssa Tullia, ordinaria di lingua tedesca nell'istituto tecnico « Gioberti » di Roma.

Segretario:

Janniello dott. Vincenzo, direttore capo nell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 31 marzo 1970

Il Ministro: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1970
Registro n. 18 Grazia e giustizia, foglio n. 126

(7464)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a settecento posti di bidello nelle scuole medie

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, n. 24-25 dell'11-18 giugno 1970 è stata pubblicata la graduatoria del concorso a settecento posti di bidello nelle scuole medie di cui ai decreti ministeriali 28 agosto 1963 e 27 febbraio 1965.

(7290)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Nel Supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1970, pubblicato il 2 luglio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1970, registro n. 4 Sanità, foglio n. 232, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di cinquantotto borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(7337)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Nel Supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1970, pubblicato il 2 luglio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1970, registro n. 3 Sanità, foglio n. 383, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di otto borse di studio a cittadini italiani che seguono corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

(7338)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio a cittadini italiani laureati - Materie fisiche.

Nel Supplemento straordinario al n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, mese di marzo 1970, pubblicato il 2 luglio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale 6 febbraio 1970, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1970, registro n. 3 Sanità, foglio n. 382, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio a cittadini italiani laureati - Materie fisiche.

(7339)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per aiuto di angiologia, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 24 giugno 1970 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Constatato che il dott. Anversa Angelo rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di lavoro;

Visto il verbale della commissione costituita con decreto ministeriale 11 maggio 1970, in base all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, ove figura estratto come membro supplente per la commissione di che trattasi il dott. Sperandeo Antonino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Sperandeo Antonino primario dell'ospedale circoscrizionale Barone Romeo di Patti (Messina) è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di aiuto di angiologia, sessione anno 1970, che si terrà a Roma il giorno 29 luglio 1970, in sostituzione del dott. Anversa Angelo rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7470)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Toscana, l'Umbria, Marche, Emilia-Romagna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, sessione anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1970 con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Vista la lettera con la quale il dott. Gioia Marino rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Anzilotta Pietro, consigliere di 3ª classe è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Toscana, l'Umbria, Marche ed Emilia-Romagna, sessione anno 1970, che si terrà a Firenze il giorno 11 luglio 1970, in sostituzione del dott. Gioia Marino rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7467)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Calabria, Puglie, Basilicata, Campania e Molise, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità, per l'anno 1970, per il personale sanitario ospedaliero;

Visto il proprio decreto in data 10 giugno 1970, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui al titolo;

Visto il telegramma con il quale il prof. Benassi Carlo Alberto rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perchè impossibilitato;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione del predetto sanitario;

Visto il verbale della commissione in data 27 maggio 1970, costituita con proprio decreto in data 10 ottobre 1969 in base all'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, dove figura estratto come membro supplente, per la commissione in questione il nominativo del prof. Biglino Giuseppe, direttore dell'Istituto di chimica farmaceutica applicata dell'Università di Torino;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. prof. Biglino Giuseppe, direttore dell'Istituto di chimica farmaceutica applicata dell'Università di Torino è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità per farmacista ospedaliero per la Calabria, Puglie, Basilicata, Campania e Molise, sessione anno 1970, che si terrà a Napoli il giorno 11 luglio 1970, in sostituzione del prof. dott. Benassi Carlo Alberto rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(7469)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Como

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 454 del 31 gennaio 1970 e n. 1179 del 9 marzo 1970 con cui è stato bandito il concorso per il conferimento di quattordici posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1969;

Considerato di dover provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte comunali interessate, dalla prefettura di Como e dall'ordine dei medici della provincia per la nomina dei rispettivi rappresentanti nella commissione giudicatrice;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è così costituita:

Presidente:

Civili dott. Luigi, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Maltese dott. Luigi, vice prefetto di Como;

Leoni dott. Mario, medico provinciale capo;

Previtera prof. dott. Antonino, primario chirurgo dello ospedale di circolo di Lecco;

Ravetta prof. dott. Mario, primario medico dell'ospedale S. Anna di Como;

Proserpio dott. Amalio, medico condotto del comune di Ponte Lambro.

Segretario:

Piccolo dott. Antonio, funzionario amministrativo del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove di esame avranno luogo presso l'ospedale di circolo di Lecco.

Il presente decreto verrà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio medico provinciale di Como e dei comuni interessati.

Como, addì 17 luglio 1970

Il medico provinciale: LUPI

(7307)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CASERTA

Variante alla graduatoria del vincitore del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Caserta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6289/1.18 concernente la dichiarazione dei vincitori del concorso a dieci posti di medico condotto; concorso indetto con decreto del Presidente della Repubblica n. 17772 del 13 novembre 1968;

Atteso che il dott. Claudio Savelli dichiarato vincitore della condotta di Gioia Sannitica è da ritenersi rinunciatario;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso in parola, approvata con proprio decreto n. 6288/1.18 del 16 maggio 1970, nonchè l'ordine di preferenza delle sedi indicate nelle domande di ammissione dei candidati che seguono nella graduatoria stessa;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296.

Decreta:

Al proprio decreto n. 6289/1.18 citato in premessa, viene apportata l'ulteriore seguente modifica:

il dott. Bruno Pinto viene dichiarato vincitore della condotta di Gioia Sannitica in luogo del dott. Claudio Savelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Caserta, addì 22 luglio 1970

p. *Il medico provinciale*: PAPPALARDO

(7563)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.